

# STUDIO DI INGEGNERIA INFORMATICA CONSALVI

Dott. Ing. Antonio Roberto CONSALVI

Via Med. Oro S. Cattafi 64, 98051 Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090.9798004 – Cell. 333.1741039 – Email [rconsalvi@gmail.com](mailto:rconsalvi@gmail.com), [antonio.consalvi@ingpec.eu](mailto:antonio.consalvi@ingpec.eu)

A tutti i docenti dell'Istituto

**Oggetto: didattica a distanza e GDPR**

Egregi docenti,

in qualità di **Responsabile della Protezione Dati (DPO)** del Vostro Istituto mi preme sottolineare alcuni aspetti importanti che riguardano le recenti direttive del Governo Nazionale e del Garante per la protezione dei dati personali in materia di teledidattica.

L'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando ha reso necessario attivare in tempi brevi, e per tutto il periodo di sospensione delle lezioni in classe, la didattica a distanza (DPCM 08/03/2020).

Gli strumenti informatici oggi disponibili per perseguire tale finalità sono molteplici e consentono ampia possibilità d'interazione docente/discente, compresa quella di instaurare una chiamata audio/video con tutti gli alunni in videoconferenza ricreando così, seppur virtualmente, quel contatto umano che appare indispensabile (e auspicabile, per il Ministero) per compensare almeno in parte la mancanza di fisicità nell'interazione con gli alunni. Varie piattaforme o servizi on line permettono di configurare "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la valutazione dell'apprendimento e il dialogo in modo "social" tra docenti, studenti e famiglie.

Tuttavia, nonostante la molteplicità, l'efficacia e la semplicità d'uso di molti dei predetti strumenti impiegabili per tale scopo, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 26 marzo 2020 intitolato "**Didattica a distanza: prime indicazioni**", è intervenuto sull'argomento, precisando alcuni aspetti che limitano la scelta degli strumenti di teledidattica adottabili per motivi legati alla sicurezza dei dati personali dei docenti e, soprattutto, degli alunni e delle loro famiglie.

Gli alunni, infatti, si trovano confinati nelle proprie case. Una videoconferenza con gli stessi significa, di fatto, **entrare all'interno dei loro ambienti familiari, dei loro spazi privati, dei loro affetti**. Ma vi è di più. Molto spesso gli strumenti informatici che forniscono i servizi di videochiamata necessitano di una fase preventiva di registrazione, nella quale si richiede all'utente di **inserire una serie di dati personali** (nome, cognome, data di nascita, email, numero di telefono, a volte perfino il luogo di residenza). Si tratta di informazioni sensibili, quelle che il GDPR (regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) ha definito "dati particolari" e che, secondo lo stesso documento, devono essere trattati con particolare cautela e acquisiti solo ove necessari per il perseguimento del fine del servizio.

Il provvedimento del Garante, pubblicato il 30.03.2020 sul sito ufficiale [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), se da un lato ribadisce che "spetta in primo luogo alle scuole e alle università - quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza", dando quindi sostanziale libertà di scelta dello strumento, dall'altro ricorda che **tali scelte dovranno conformarsi ai principi di "privacy by design e by default"**, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).

Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, opportuno includere, oltre all'adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche **le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali** (artt. 5 e ss. del Regolamento).

**Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore (che è responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico** (art. 28 del Regolamento). E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento - utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti.

Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e “generaliste”, che non erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login (Facebook, Google...) che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto **siano utilizzati solo per la didattica a distanza**. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l'altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al termine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

Le indicazioni del Garante sembrano, dunque, orientare la scelta su strumenti messi a disposizione da fornitori coi quali l'Istituto abbia stipulato un contratto e che siano, dunque, stati nominati responsabili del trattamento dei dati per suo conto o, al limite, su strumenti online che non prevedano la creazione di specifici account con indicazione di dati personali.

Data la predetta molteplicità di strumenti a disposizione e non potendoli esaminare tutti preventivamente Vi invito a contattarmi per esaminare insieme le caratteristiche dello strumento da Voi prescelto o per orientarci su quello da adottare nel rispetto delle predette disposizioni, fermo restando che se l'Istituto ha già deliberato di utilizzarne uno che rispetti tali principi potete tranquillamente usare quello senza ulteriori formalità.

In merito, infine, alla necessità o meno di dover richiedere agli alunni o ai loro genitori specifica liberatoria per le attività di teledidattica (in particolare per l'utilizzo delle immagini e degli audio), fermo restando che è sempre possibile chiedere la sottoscrizione di ulteriore specifica autorizzazione al trattamento, **essa non è comunque obbligatoria** in quanto per la gestione delle attività di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD), pur rimanendo l'obbligo di rispettare il Codice dell'Amministrazione Digitale, le collegate circolari AgID ed il GDPR, i trattamenti di dati personali effettuati per l'erogazione di dette attività sono svolti in **esecuzione degli obblighi di legge** emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR per consentire alla scuola di adempiere ai propri **compiti nell'interesse pubblico rilevante** e, pertanto, **non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione da parte dei genitori** (oltre quella già fornita al momento dell'iscrizione) per la fruizione delle classi virtuali.

In fede,

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 07.04.2020

Il DPO  
Responsabile della Protezione Dati

Dott. Ing. Antonio Roberto CONSALVI

